

Proposta N° 191 / Prot. Data 07.06.2017		Immediata esecuzione <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
--	---	---

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 167 del Reg. Data 07.06.2017	OGGETTO :	Lite Papania Antonino c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso cartella di pagamento per TARSU anno 2012, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di giugno alle ore 17,40 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico		X
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il V/Sindaco, Dr. Roberto Scurto

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il V/Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

*Il Funzionario Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **“Lite Papania Antonino c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso cartella di pagamento per TARSU anno 2012, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”***

Premesso che il sig. Papania Antonino in data 20/03/2017 con raccomandata A/R n. 150279440360 ha notificato al Comune di Alcamo ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29920160015067749 per TARSU 2012 emessa dall'Agente della Riscossione “Riscossione Sicilia S.P.A.”, su incarico del Comune di Alcamo.

Considerato che l'atto prodromico alla cartella di pagamento, di competenza dall'Agente della Riscossione “Riscossione Sicilia S.P.A.”, è l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Alcamo.

Considerato altresì che con nota di risposta del 24/04/2017 Prot. n. 22080 il Comune di Alcamo, ottemperando a quanto disposto dall'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992, ha rappresentato che l'avviso di accertamento n. 20120009398 del 30/09/2014 per TARSU 2012 è stato regolarmente notificato, nel rispetto del termine quinquennale di decadenza. Infatti, la notifica dell'avviso *de quo* (atto presupposto della cartella di pagamento) è avvenuta, con raccomandata a.r. n. 61298165628-9 del 20/11/2014, nelle mani del Sig. Papania, come per altro si evince dalla firma del ricevente apposta, per esteso, sulla cartolina dell'avviso di ricevimento.

Ritenuto che il Comune di Alcamo ha ottemperato, nei termini di legge, a quanto di sua competenza.

Ritenuto di dovere costituirsi in giudizio per rappresentare i fatti sin qui esposti e per difendere le ragioni dell'Ente, che saranno più diffusamente trattate nell'atto di costituzione.

PROPONE DI DELIBERARE

- Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, per i motivi espressi in narrativa, alla costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato innanzi alla C.T.P. di Trapani dal Sig. Papania Antonino;
- Nominare, a difesa delle ragioni creditorie (tributarie) del Comune di Alcamo il V/Dirigente della V Direzione Dr. Fabio Randazzo, conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Enza Maria Mistretta

Il V/Dirigente
F.to Dr. Fabio Randazzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto **“Lite Papania Antonino c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso cartella di pagamento per TARSU anno 2012, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”**

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto **“Lite Papania Antonino c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso cartella di pagamento per TARSU anno 2012, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”**

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. sulla delibera di giunta comunale avente ad oggetto: “Lite Papania Antonino c/ Comune di Alcamo autorizzazione alla costituzione in giudizio al ricorso avverso cartella di pagamento per TARSU anno 2012, nomina V/Dirigente Dr. Fabio Randazzo”

Il sottoscritto Dirigente della Direzione V – Entrate Tributarie e Patrimoniali

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi comunali e in particolare l’art. 58 in virtù del quale la sottoscrizione da parte dell’avvocato, del presente atto, costituisce altresì accettazione dell’incarico.

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 1/06/2017

Il Dirigente
F.to Dr. Francesco Saverio Maniscalchi

Il sottoscritto Dirigente della Direzione VI – Ragioneria

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì 06/06/2017

Il Dirigente
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL V/SINDACO
F.to Dr. Roberto Scurto

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 2207

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 08.06.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Alessandra Artale

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 08.06.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.06.2017

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 07.06.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 08.06.2017

Istruttore Amministrativo
F.to Nicastri Giovanna

Studio Legale Galbo
Via Pietro Lombardo N° 98
91011 Alcamo
Tel. 0924/509444
Fax 0924/515670

COPIA

Avv. Vito Galbo
Patrocinante in Cassazione

PEC: vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it
EMAIL: avvocato.galbo.vifo@libero.it

ALLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A
Agente per la riscossione tributi in Sicilia
Piazza XXI Aprile N° 1
Trapani



AL COMUNE DI ALCAMO
Piazza Ciullo N° 1
Alcamo

CITTA DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO 21 MAR. 2017
Prot. n. 15534 del _____
Assegnata al Settore _____
li 21 MAR. 2017 Segretario Generale
AV

ALL'ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

COMUNE DI ALCAMO L.R. 10/1991
Assegnata al servizio TARSC
Assegnata al Responsabile del Procedimento Immo
Addi 22 MAR. 2017 Responsabile Settore
Dott. Fabio Pandazzo

DI TRAPANI
Via Ilio N° 1
Trapani

OGGETTO: RICORSO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 299
2016 00150677 49 EMESSA DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE.
"RISCOSSIONE SICILIA S.P.A." SU INCARICO DI:
COMUNE DI ALCAMO;
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2012.
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 299 2016 00150677 49 NOTIFICATA IN
DATA 17/02/2017 E PEDISSEQUA ISTANZA DI SOSPENSIONE ED
ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA.

Il Sig. Papania Antonino, nato ad Alcamo il 16/08/1959 ed ivi residente Via
Gaetano Mancuso N° 56 INT 000, Codice fiscale PPN NNN 59M16 A176G,
rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Galbo del Foro di Trapani (C. F.

comunicazioni relative al presente giudizio al fax numero 0924/515670 o all'indirizzo di posta elettronica certificata vito.galbo@avvocatitrapani.legalmail.it, con studio in Alcamo Via Pietro Lombardo N° 98, ed elettivamente domiciliato unitamente al proprio procuratore in Trapani Via Orfanì N° 50 presso lo studio dell'Avv. Michele La Francesca, come da mandato in calce al presente ricorso, propone

RICORSO

avverso la cartella di pagamento n. 299 2016 00150677 49 in materia di:

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO PROVINCIALE con riferimento ANNO 2012;

cartella di pagamento notificata all'odierno ricorrente Papania Antonino il 17/02/2017.

NEI CONFRONTI

della Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, quale agente per la riscossione in Sicilia, con sede in Trapani, Piazza XXI Aprile N. 1,

NEI CONFRONTI

del Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Alcamo, Piazza Ciullo N. 1, quale ente impositore Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale e per la cui intelligenza si premette:

FATTO

In data 17/02/2017, l'Agente per la riscossione tributi per la Sicilia "Riscossione Sicilia S.p.A.", ha notificato all'odierno ricorrente Papania Antonino, la cartella di pagamento n. 299 2016 00150677 49, con la quale gli si richiede il pagamento della somma di Euro 1.270,94 a titolo di omesso pagamento Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale ANNO 2012.

La cartella di pagamento n. 299 2016 00150677 49, oggi opposta, veniva emessa a seguito di iscrizione a ruolo richiesta dall'ente impositore Comune di Alcamo, con

Ruolo N. 2016/001525, reso esecutivo in data 22/03/2016.

La pretesa creditoria dell'agente per la riscossione in Sicilia "Riscossione Sicilia S.p.A.", nonché del Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, è del tutto infondata ed illegittima per i seguenti motivi:

DIRITTO

I. VIOLAZIONE 'ART 3 L. 241/90 A RT. 7 L. 212/2000

E DEL DIRITTO DI DIFESA

Si eccepisce sin d'ora la nullità della cartella di pagamento n. 299 2016 00150677 49 per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3 L. 241/90 e dell'art.7 della L. 212/2000;

Art. 7 L. 212/2000 comma 1: *"1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".*

Fulcro centrale della Legge 241/90 è il principio della conoscibilità, il quale garantisce e realizza il principio costituzionale della imparzialità dell'attività amministrativa.

La conoscenza permette di potere esercitare liberamente il diritto di difesa costituzionalmente garantito (Art. 24 Cost.), da tutti ed in ispecie, dal contribuente, il quale, dal contesto dello stesso deve essere posto nelle condizioni di potere compiutamente comprendere le ragioni che sottostanno alla pretesa amministrativa.

Con la pronuncia n. 18532/2010, la Suprema Corte ha affermato che *«l'obbligo di allegazione degli atti previsto dall'art. 7 dello Statuto ... è volto a garantire il diritto dei contribuenti ad avere piena e immediata cognizione delle ragioni della pretesa fiscale, in modo da valutarne la fondatezza. (Cfr. anche Cass. n.*

16618/2015, n. 9164/2010, n. 25721/2009, n.5755/2005)

II. DIFETTO DI NOTIFICA

In via assolutamente preliminare, si contesta la nullità assoluta degli atti quale conseguenza della inesistenza giuridica della notifica dei medesimi eseguita dall'Agente della Riscossione atteso che le notifiche sono avvenute illegittimamente a mezzo posta direttamente dal concessionario e non dai soggetti abilitati di cui all'art.26 del D.P.R. 602/73.

L'odierno ricorrente Papania Antonino ha appreso dell'esistenza di tale "debito" solo con la cartella di pagamento 299 2016 00150677 49 oggi opposta.

Lo stesso ricorrente non ha ricevuto nessuno degli atti prodromici cui si riferisce la cartella di pagamento.

All'uopo l'art. 6. comma 1 L. 212/2000 (Conoscenza degli atti e semplificazione) recita *"1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari".*

"L'intimazione di pagamento è nulla quando non è preceduta dalla regolare notifica della cartella di pagamento". Sentenza n. 10974/23/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

III. INDETERMINATEZZA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO.

"Devono considerarsi nulle le cartelle che non contengono l'indicazione della base di calcolo degli interessi, ossia omettano di indicare, in modo dettagliato, le

quindi illegittime "tutte le cartelle che riportino solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità". Corte di Cass., Sez. V, sent. n. 4516 del 21/03/2012

La cartella di pagamento oggi opposta non riporta alcuna indicazione SULLE modalità di calcolo degli interessi richiesti e si chiede la nullità della stessa per difetto di motivazione. Art. 7 L. 212/2000.

IV. FORMAZIONE E NULLITÀ DELL'ISCRIZIONE A RUOLO.

VIOLAZIONE DECRETO MINISTERIALE 3 SETTEMBRE 1999, N. 321

DECADENZA DEL DIRITTO A RISCOUTERE

L'odierna parte ricorrente rileva come il credito vantato dalla "Riscossione Sicilia S.p.A., agente per la riscossione tributi in Sicilia, debba ritenersi a tutti gli effetti di legge decaduto e come di conseguenza l'Ente impositore, Comune di Alcamo, sia decaduto da ogni pretesa creditoria nei confronti del Sig. Papania Antonino.

L'art. 72 del D. Lgs. n. 507/1993 prevede che i ruoli vanno formati e consegnati al concessionario della riscossione, a pena di decadenza entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e riguarda non solo la riscossione coattiva ma anche quella ordinaria della TARSU.

Altresì, l'art. 19, comma 2, lett. a) del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, modificato dall'art. 3, del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, prevede, tra le cause di discarico per inesigibilità, la mancata notificazione della cartella di pagamento, imputabile al concessionario, entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo.

Per altro non avendo ricevuto nessun atto prodromico all'intimazione di pagamento oggi opposto la sua formazione ed iscrizione deve essere considerata nulla.

l'iscrizione a ruolo della cartella esattoriale effettuata dall'Amministrazione oggi opposta per intervenuta decadenza.

V. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

A fronte della improcedibilità della azione esecutiva promossa da controparte e della infondatezza della pretesa nel merito per tutti i motivi sopra rilevati, l'odierna ricorrente chiede all'On. Commissione adita che Voglia disporre la sospensione all'esecuzione del titolo di pagamento meglio specificato in premessa.

Tutto quanto sopra rilevato ed eccepito, con il presente atto, ritenuti gli anzidetti ed ogni altro motivo in fatto ed in diritto, con riserva di aggiungere, modificare e specificare nei modi e nei termini di legge,

SI CHIEDE

all'Ill.mo Sig. Presidente, e a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale adita, ciascuno per quanto di propria competenza, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47 - D. Lgs. 31 dicembre 1992 - n. 546, in forza del grave e irreparabile danno che provocherebbe la procedura esecutiva "*periculum in mora*", in accoglimento delle argomentazioni in punto di diritto, "*fumus boni iuris*", di cui in narrativa,

VOGLIA

In Via Preliminare:

1. Sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato;
2. accertare e dichiarare nulla, illegittima, invalida ed, in ogni caso, priva di efficacia nei confronti dell'opponente, l'intimazione di pagamento n. 299 2016 00150677 49 per i motivi espressi in narrativa;

senza rinunziare all'eccezioni che precedono:

1. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, la massima riduzione delle sanzioni pecuniarie.

Si fa riserva di produzione di memorie, all'esito del comportamento di controparte, e si allega il fascicolo di parte con la seguente documentazione in fotocopia:

1. Atto di intimazione di pagamento impugnata;
2. Ricevuta spedizione e ritorno della notificazione del presente ricorso alla Riscossione Sicilia S.p.A.

Con vittoria di spese, spese generali 12,5%, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento di Euro 60,00 a titolo di contributo unificato.

Salvis juribus.

Alcamo li' 17/03/2017

Avv. Vito Galbo


ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Si chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992 - n. 546, che il ricorso di cui trattasi venga discusso in pubblica udienza.

Alcamo li' 17/03/2017

Avv. Vito Galbo


PROCURA

Il sottoscritto Papania Antonino, nato ad Alcamo il 16/08/1959 ed ivi residente Via Gaetano Mancuso N° 56 INT 000, Codice fiscale PPN NNN 59M16 A176G,

conferisco mandato alle liti all'Avv. Galbo Vito per la rappresentanza e la difesa nel procedimento giudiziale di cui al presente atto, in ogni fase, stato e grado, così pure in caso di opposizione e nella conseguente esecuzione forzata e negli eventuali giudizi di opposizione ad essa – in ogni stato e grado – con ogni facoltà di legge, compreso l'esperimento di riconvenzionali e di impugnazioni principali ed incidentali.

Con speciale procura per riassumere il processo, per chiamare in causa i terzi, per intervenire in giudizio e nelle esecuzioni, per conciliare la lite, per transigerla, per accettare rinunce agli atti e alle domande, per deferire e riferire giuramento, per incassare somme e firmare quietanze. Acconsente altresì all'utilizzo dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 675/96 e successive modifiche (e ai sensi di qualsiasi norme sulla privacy), nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato.

Con facoltà di delegare in sostituzione altri procuratori.

Eleggo domicilio in Trapani Via Orfani N° 50 presso lo studio dell'Avv. Michele La Francesca.

Alcamo li 17/03/2017


Vera la superiore firma

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DELLA COPIA DEL RICORSO ALL'ORIGINALE

Il sottoscritto Avv. Vito Galbo, in qualità di difensore abilitato di se stesso, con tutti i poteri di legge, attesta, ai sensi dell'art. 22. co. 3, del D. Lgs. 546/1992 che questo ricorso è conforme all'originale notificato:

al Comune di Alcamo in data 20/03/2017

alla "Riscossione Sicilia S.p.A.", agente per la riscossione tributi in Sicilia in data

Avv. Vito Galbo

STUDIO LEGALE
Avv. VITO GALBO
Via Pietro Lombardo, 98
Tel. 0924.509444 - Fax 0924.515670
91011 ALCAMO (TP)
Cod. Fisc. GLB VTI 68E14 A176D
Partita IVA 01821840814

Postaraccomandata

AR

ID0150279440360 91011

64097 91011 ALCAMO 2 (TP)

1-PT019178

Posteitaliane

20.03.2017 11.25
Euro 007.40



AL COMUNE DI
ALCAMO
P.zza CIVILLO N. 1
ALCAMO